

# Il bilancio consolidato

---

# La normativa di riferimento

---

- La disciplina prevede un doppio binario:
  - *normativa internazionale*, obbligatoria per i bilanci consolidati delle quotate e per i bilanci consolidati delle banche e assicurazioni (anche non quotate) e facoltativa per i bilanci consolidati delle non quotate
  - *normativa nazionale* per i bilanci consolidati delle non quotate

# La normativa di riferimento

---

- La normativa internazionale:
  - Decreto legislativo n. 38/05 attuativo della L. Com. n. 306/03
  - IAS 27 – consolidated and separate financial statements
  - IFRS 3 – business combination
  - IAS 28 – investments in associates
  - IAS 31 – interests in joint ventures
  
- La normativa nazionale:
  - Decreto legislativo n. 127/91 attuativo della IV e VII Direttiva
  - Principio contabile OIC n. 17

# Agenda di consolidamento

---

- Definizione dell'area di consolidamento
- Individuazione delle diverse metodologie di consolidamento da adottare
- Effettuazione delle necessarie operazioni di preconsolidamento
- Eliminazione della voce partecipazione e delle operazioni infragruppo
- Aggregazione delle voci

# Area di consolidamento

---

Si devono includere nel consolidamento le società controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c., a meno che non rientrino nei casi di esclusione



# Si considerano società controllate:

---

- le società in cui si dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (controllo legale) – art. 2359 n. 1
- le società in cui si dispone dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria – art. 2359 n. 2
- le società in cui, in base ad accordi con altri soci, si controlla la maggioranza dei diritti di voto in assemblea ordinaria (non rientrano in questo caso le joint venture)
- le società in cui, in virtù di un contratto (contratto di dominazione) o di una clausola statutaria, si ha il potere di esercitare un'influenza dominante

## Secondo la normativa nazionale (art. 28) l'esclusione è facoltativa se:

---

- l'inclusione è irrilevante
- l'esercizio dei diritti della controllante è soggetto a gravi e durature restrizioni
- non è possibile ottenere le informazioni necessarie senza spese sproporzionate o tempestivamente
- le azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione

# Controllo e casi di esclusione IAS/IFRS

---

- Il concetto di controllo non presenta differenze sostanziali rispetto alla normativa italiana
- E' previsto un solo caso di esclusione per società controllate relative alle controllate possedute per la rivendita disciplinate dall'IFRS 5
- Altri casi di esclusione non sono ammessi dalla normativa IAS/IFRS

# Casi di esonero

---

- Sono esclusi dalla redazione del bilancio consolidato i gruppi italiani che per due esercizi consecutivi non superano due dei tre sotto indicati parametri
  - 14.600.000 € nel totale degli attivi
  - 29.200.000 € nel totale dei ricavi
  - 250 dipendenti occupati in media
- L'esonero non si applica se una società del gruppo ha emesso titoli quotati in borsa

# Esclusioni e criteri valutativi (art. 36):

---

- La proposta di modifica OIC al D. Legislativo 127/91 prevede:
  - metodo del patrimonio netto per le collegate e le joint venture;
  - metodo del patrimonio netto o costo per le controllate escluse ai sensi dell'art. 28 comma 1 lettera a, b e c;
  - minore tra costo e valore di realizzo per le controllate escluse ai sensi dell'art. 28 comma 1 lettera d.

# Operazioni di preconsolidamento

---

- Prima di procedere ad aggregare i valori è necessario uniformare i seguenti aspetti:
  - data di riferimento dei diversi bilanci
  - schemi di bilancio delle singole società
  - criteri di valutazione adottati
  - moneta di conto in cui i bilanci sono espressi

# Data di riferimento dei bilanci

---

- Art 30 D. Lgs. 127/91 dispone che sia la data di chiusura del bilancio della capogruppo
- La data può tuttavia coincidere con la data di chiusura della maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento o delle più importanti di esse
  - in tal caso è necessario darne opportuna motivazione in Nota Integrativa
- Un esempio ...

# Uniformità degli schemi di bilancio

---

- L'art. 32 D. Lgs 127/91 dispone che la struttura ed il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati sono quelli prescritti per i bilanci di esercizio delle imprese incluse nel consolidamento
- E' opportuno usare schemi e piani dei conti simili
- Con i dovuti adattamenti:
  - unica posta per *rimanenze di magazzino*
  - voci *differenze da consolidamento e riserve da consolidamento*
  - *capitale, riserve e utili di terzi*
  - *differenze da conversione*
  - ...

# Uniformità dei criteri di valutazione

---

- E' necessario uniformare i criteri seguiti da ciascuna impresa per la valorizzazione degli elementi del capitale con quelli utilizzati dalla capogruppo
- In proposito, l'art. 34 del D.Lgs 127/91 prevede che *“gli elementi dell'attivo e del passivo siano valutati con criteri uniformi”* e che *“a tale scopo devono essere rettificati i valori di elementi valutati con criteri difformi a meno che la difformità consenta una migliore rappresentazione o sia irrilevante”*
- Un esempio ...

# Le metodologie di consolidamento

---

- Consolidamento integrale per le controllate
- Consolidamento proporzionale per le joint venture
- Metodo del Patrimonio Netto

# Consolidamento integrale (art. 31)

---

- Gli elementi attivi e passivi patrimoniali, i proventi e gli oneri risultanti dai bilanci delle controllate vengono ripresi integralmente
- Successivamente si compiono le rettifiche necessarie ad evitare che i dati siano influenzati da operazioni infragruppo

# Voce partecipazioni

---

- La voce partecipazioni presente nell'attivo della controllante deve essere eliminata in contropartita al patrimonio netto delle controllate
- Da questa compensazione possono emergere delle differenze tra il il valore di iscrizione della partecipazione nel bilancio della controllante e la corrispondente quota del patrimonio netto

# Differenze da consolidamento

---

- *Differenza positiva*: quando il valore di iscrizione della partecipazione è superiore alla corrispondente quota posseduta di patrimonio netto delle sussidiarie
- *Differenza negativa*: valore di iscrizione della partecipazione è inferiore alla quota di patrimonio netto

# Trattamento contabile delle differenze positive

---

- In primo luogo è opportuno vedere se è possibile un adeguamento dei valori
- Imputazione alla voce *Differenza da consolidamento* tra le imm. Immateriali
- Se è un cattivo affare la differenza deve andare alternativamente:
  - a riduzione dell'eventuale riserva da consolidamento
  - a conto economico come componente negativo
- Secondo gli IAS/IFRS la differenza positiva può essere iscritta nell'attivo patrimoniale tra le attività immateriali e soggetta ad *impairment test* (IFRS 3)

# IFRS 3 – *business combination*

---

- La nuova versione dell'IFRS 3 abbraccia in pieno la teoria dell'entità
- Secondo il nuovo principio l'avviamento deve essere rilevato come eccedenza di a su b dove:
  - a) è il corrispettivo trasferito + l'importo di qualsiasi partecipazione di minoranza detenuta nella partecipata
  - b) è il valore netto delle attività acquisite e delle passività assunte identificabili valutate a *fair value*
- E' consentito il riconoscimento integrale (*full goodwill*) o solo parziale dell'avviamento

# Trattamento contabile delle differenze negative

---

- In primo luogo è opportuno vedere se è possibile un adeguamento dei valori
- Se si tratta di una sorta di avviamento negativo va alla voce *Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri*
- Una volta costituito il fondo, la parte di differenza ancora eventualmente eccedente va imputata alla voce *Riserva da consolidamento*
- Va interamente a *Riserva da consolidamento* la differenza negativa dovuta ad un buon affare
- Secondo gli IAS/IFRS se la differenza negativa non può essere attribuita ai singoli elementi dell'attivo e del passivo, deve andare a conto economico come un buon affare

# Il consolidamento proporzionale

---

- E' ammessa la possibilità di attuare il consolidamento con il metodo proporzionale con riguardo alle affiliate controllate congiuntamente ad altri soggetti
- Gli elementi attivi e passivi, nonché i componenti positivi e negativi, sono aggregati sulla base della percentuale posseduta dalla società madre
- Le operazioni infragruppo vengono eliminate anch'esse in proporzione
- Non vengono evidenziate le voci utili e patrimonio netto di terzi

# Il metodo del Patrimonio Netto

---

- Le imprese non consolidate con i metodi integrale o proporzionale vengono valorizzate o con il criterio del patrimonio netto, al costo di acquisto
- Il metodo del patrimonio netto era stato proposto come unico metodo per il consolidamento delle *joint ventures* nello IAS 31R

# Operazioni infragruppo

---

- Il consolidamento integrale e proporzionale prevedono entrambe l'eliminazione delle operazioni infragruppo:
  - crediti e debiti reciproci
  - costi e ricavi reciproci
  - utili e perdite interne (come ad esempio quelli inclusi nel valore delle rimanenze)
  - dividendi infragruppo

# Riepilogo

---

- Definizione dell'area di consolidamento
- Individuazione delle diverse metodologie di consolidamento da adottare
- Effettuazione delle necessarie operazioni di preconsolidamento
- Eliminazione della voce partecipazione e delle operazioni infragruppo
- Aggregazione delle voci

# Per maggiori approfondimenti:

---

- L. M. Mari, *I metodi di consolidamento nel bilancio di gruppo*, Torino, Giappichelli, 2001
- A. Montrone, *Il bilancio consolidato dei gruppi aziendali. Un quadro alla luce dei nuovi principi contabili internazionali*, Milano, Franco Angeli, 2011
- A. Prencipe – P. Tettamanzi, *Bilancio consolidato: tecniche di redazione e di analisi*, Milano, Egea, 2011
- E. mail: [simone.terzani@unipg.it](mailto:simone.terzani@unipg.it)